

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1598

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze

(GALLO)

(V. Stampato Camera n. 3231)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 ottobre 1993*

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405,
recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commis-
sioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle
unità immobiliari urbane, nonchè alla delimitazione delle
zone censuarie

INDICE

Disegno di legge	Pag. 3
Decreto-legge	» 4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287.

Decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 1993.

Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono accolti. Nel termine di trenta giorni a decorrere dalla predetta data, è ammessa, da parte del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la presentazione di ricorsi presso la commissione censuaria centrale la quale decide con le modalità di cui al comma 1-*ter* del suindicato articolo 2.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GALLO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO